



GIOVANNI POCATERRA
NOTAIO

Via Monte Santo, 52 - 00195 ROMA - Tel. +39 063729825 (r.a.) - Fax +39 0637514195
Via Modena, 2 - Villalba di GUIDONIA MONTECELIO - Tel./Fax + 39 0774372014
e-mail: gpocaterra@notariato.it

REPERTORIO N. 79.812

RACCOLTA N. 21.545

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*dell'Associazione "ANTIQUE, CLASSIC & HISTORIC AUTOMOBILE
WORLD FELLOWSHIP OF ROTARIANS", con sede in Segrate (Milano).*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo in Roma, Viale dell'Università n. 20, presso la Casa dell'Aviatore, alle ore 11,40= (undici e quaranta).


Avanti a me **Dott. GIOVANNI POCATERRA**, Notaio in Roma, con studio in Via Monte Santo n. 52, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

**** GIACONIA di MIGAIDO GIUSEPPE**, nato a Mistretta (ME) il 24 luglio 1941 e domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione *"ANTIQUE, CLASSIC & HISTORIC AUTOMOBILE WORLD FELLOWSHIP OF ROTARIANS"*, con sede in Segrate (Milano), Via Cassanese n. 41, Codice Fiscale n. 97406890158, costituita con atto a rogito Notaio Eleonora Sciarrone di Rho in data 6 ottobre 2004 rep. n. 15.882/4.146;

comparsa della cui personale identità, io Notaio sono certo, che mi richiede di assistere e di redigere verbale della seduta dell'Assemblea degli aderenti all'Associazione convocata in questo luogo nel giorno di oggi alle ore 11,00= (undici) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO



- Approvazione del Nuovo Statuto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il
Presidente del Consiglio Direttivo signor GIACONIA di MIGAIDO GIU-
SEPPE il quale

CONSTATA

- la regolare convocazione dell'Assemblea;

- la presenza di numero superiore a 55 (cinquantacinque) associati in proprio
e per delega sugli attuali numero 109 (centonove) associati aventi diritto di
voto, come risulta dal foglio presenze che resta in atti dell'Associazione;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di sè stesso Presidente, del
Vice Presidente TORRI RODOLFO, del Segretario MAZZONE VINCENT
e dei Consiglieri CAFASI LUIGI e GRASSINI LUCA;

DA' ATTO

- che gli intervenuti si sono dichiarati edotti sull'argomento posto all'O.d.G. e
pertanto dichiara aperta e valida la seduta ed atta a discutere e deliberare sul
predetto Ordine del Giorno.

Sull'unico punto all'O.d.G., prende la parola il Presidente, il quale:

* espone all'Assemblea il nuovo testo di statuto come già fatto presente nella
riunione del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2018 e successive modifi-
che, finalizzato a recepire le norme di condotta del Rotary, rispettando tutte
le norme e le regolamentazioni del Rotary International;

* dà lettura all'Assemblea del nuovo testo articolo per articolo, illustrando le
singole disposizioni e chiarendo, tra l'altro, le motivazioni del cambio di de-
nominazione.

Detto nuovo Statuto si compone di numero 23 (ventitre) articoli in luogo dei

ARACI – STATUTO

Premessa:

ARACI (Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia) è una Fellowship Italiana di Rotariani e Rotaractiani appassionati di Auto Storiche, Classiche e d'epoca e rappresenta il capitolo Italiano dell'ACHAFR (Antique, Classic & Historic Automobile world Fellowship of Rotarians).

In quanto tale aderisce alle norme di condotta del Rotary e rispetta le norme e le regolamentazioni del Rotary International applicabili a tutte le Fellowship.

Il presente Statuto integra e sostituisce il precedente – allegato A – dell'atto costitutivo del 6 ottobre 2004, redatto a ministero della Dott.ssa Eleonora Sciarrone, Notalo appartenente al Collegio Notarile di Milano, e registrato al Rep. N.15882 Fasc. n. 4146.

Nome, sede e durata

Articolo 1.

1. L'Associazione porta il nome di A.R.A.C.I. - Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia.

Nei seguenti articoli del presente Statuto essa verrà denominata d'ora in poi con l'acronimo "ARACI".

2. Ha sede legale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 41 e successivamente detta sede potrà essere trasferita presso il domicilio del Presidente pro-tempore o altro luogo deliberato dall'assemblea. Al presidente in carica è data facoltà di stabilire una diversa seconda sede operativa che dovrà essere indicata nel sito dell'associazione. La Segreteria dell'Associazione sarà, di volta in volta, presso il domicilio del Segretario pro tempore.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Scopo

Articolo 2.

1. L'ARACI mira a promuovere e migliorare la collaborazione, la comprensione e la conoscenza secondo i principi dell'amicizia, della comprensione e dello spirito di servizio tra Rotariani in Italia che condividono un interesse comune per automobili classiche, antiche o storiche o altrimenti interessanti, in conformità alle regole del Rotary International e dell'ACHAFR ove applicabile.

2. L'ARACI si impegna a conseguire questo obiettivo:

- a. Organizzando rally, eventi, concorsi d'eleganza, convegni e tour sul territorio Italiano per i propri soci e per altri Rotariani e Rotaractiani;
- b. Collaborando ed interagendo con altre Fellowship Rotariane e associazioni di auto storiche italiane con interessi simili;
- c. Collaborando con il Rotary International e i Rotary Club per il sostegno di azioni umanitarie e sociali (service).



3. Per la sua natura intrinseca l'ARACI è un'organizzazione senza scopo di lucro ed è disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, nonché dal DPR n. 917 art. 148 e dalle norme del presente Statuto.

Organi dell'Associazione

Articolo 3.

Sono organi dell'Associazione:

- A. L'Assemblea Generale,
- B. Il Consiglio Direttivo,
- C. Il Presidente,
- D. Il Collegio dei Probiviri,
- E. Le Delegazioni Distrettuali.

Soci - Tipologia

Articolo 4

1. L'ARACI ha tre tipi di membri, vale a dire singoli Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

a) I Soci Ordinari sono i Rotariani ed i Rotaractiani possessori di automobili antiche, classiche o storiche e che sono in buona armonia con del proprio RC ed hanno pagato le loro quote associative. Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale.

b) I Soci Sostenitori sono i Rotariani ed i Rotaractiani che hanno interesse per automobili antiche, classiche o storiche e che sono in buona armonia con il proprio RC ed hanno pagato le loro quote associative. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali. I Soci Sostenitori acquisiscono di diritto la qualifica di Socio Ordinario dopo aver partecipato da Soci Sostenitori ad almeno tre Eventi organizzati da Rotary Club ed inseriti nel Calendario Ufficiale Nazionale dell'ARACI (escludendo gli eventi "partecipati").

c) I Soci Onorari sono Rotariani ed ex Rotariani che hanno elargito donazioni importanti alla Fellowship o hanno dichiarato la loro volontà di sostenere finanziariamente l'ARACI. Il livello minimo di sostegno è stabilito a discrezione del Consiglio. In alternativa possono essere riconosciuti onorari dall'Assemblea Generale su indicazione del Consiglio Direttivo o di almeno tre membri. Sono soci Onorari i soci Fondatori l'ARACI ed i past-President ove non siano soci ordinari. I Soci Onorari della Fellowship non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali.

Ammissione

Articolo 5.

1. Il Consiglio Direttivo esprime il giudizio finale motivato sull'ammissione di soci ordinari, sostenitori ed onorari nonché sulla loro esclusione dall'associazione.

2. Nel caso in cui il Consiglio decide di non ammettere un socio o un donatore, l'Assemblea Generale ha il diritto di invertire questa decisione a maggioranza semplice entro e non oltre la prima convocazione utile.


Registro e banca dati soci

Articolo 6.

1. Il Consiglio Direttivo mantiene un registro a cura del Segretario in cui sono elencati i nomi, i Rotary Club di appartenenza e gli indirizzi di tutti i soci e dei donatori. Tale registro deve essere aggiornato su una base mensile. Il tesoriere ha obbligo di trasmettere tempestivamente al Segretario e comunque entro il mese in corso, l'avvenuto pagamento delle quote sociali affinché il data base sia aggiornato.

Cessazione dell'adesione

Articolo 7.



1. L'appartenenza all'ARACI termina:

- a. Per dimissioni da parte del socio;
- b. Quando il membro cessa di essere un Rotariano o Rotaractiano;
- c. Alla radiazione dall'ARACI.

2. La radiazione da parte dell'ARACI è decisa dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata. Può essere disposta per:

- a)-condanne penali definitive;
- b)- comportamento contrario alle regole rotariane;
- c)-perchè un socio non adempie i propri obblighi verso l'associazione.

3. La cessazione da Socio può avvenire solo alla fine dell'anno finanziario dell'ARACI e con un preavviso di un mese.

4. La cessazione in violazione delle disposizioni del precedente paragrafo determina, una volta ratificata dal Consiglio, l'esclusione dell'appartenenza all'ARACI con decorrenza immediata.

5. Con la cessazione della propria adesione, un socio non può essere liberato dai suoi obblighi finanziari precedentemente maturati verso 'ARACI' (quota sociale e/o altri contributi per l'anno in corso).

6. Nel caso in cui sia stato deciso di porre fine all'appartenenza all'ARACI, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, tramite Il Segretario, entro un mese dalla ricezione della notifica di questa decisione. A tal fine, il membro interessato sarà informato per iscritto quanto prima della decisione che indichi i motivi. Durante il procedimento l'adesione sarà sospesa, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea, nel tempo in cui sarà preso in

considerazione e deciso il suo appello.

7. Quando l'adesione all'ARACI finisce prima della fine di un esercizio finanziario, la quota annuale pagata non è rimborsabile.

A. - Assemblea generale

Articolo 8.

1. L'Assemblea dei soci dell'ARACI detiene tutti i poteri che non sono assegnati esclusivamente al Consiglio Direttivo dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea Ordinaria dovrà tenersi ogni anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario annuale.

Nella convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovranno sempre essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno oggetto delle deliberazioni.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata ogniqualvolta il Consiglio lo riterrà opportuno.

4. Inoltre, il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di un gruppo di soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 20% dei Soci, dovrà convocare, sempre con preavviso di almeno venti giorni, un'Assemblea straordinaria, specificando gli argomenti all'ordine del giorno.

Se la richiesta non viene soddisfatta dal Consiglio Direttivo entro quattordici giorni dalla richiesta, i soci promotori stessi possono convocare in autonomia un'assemblea generale seguendo i criteri generali sopra enunciati.

Costituzione dell'assemblea

Articolo 9.

1. L'assemblea, in prima convocazione è validamente costituita con la maggioranza dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione, invece, con la maggioranza semplice dei presenti o delegati rappresentanti almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto.

2. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe per iscritto di altri Soci Ordinari con un massimo di tre deleghe per ogni Socio Ordinario presente in assemblea. In alternativa, il Consiglio Direttivo può disporre che la partecipazione all'Assemblea Generale dell'ARACI possa essere effettuata mediante teleconferenza e / o videoconferenza (o mezzi equivalenti elettronici), considerandoli strumenti pienamente equivalenti ai metodi convenzionali di riunione.

3. I Soci di diritto dell'ARACI ed i rappresentanti delle Delegazioni Distrettuali hanno diritto di partecipazione all'Assemblea generale.

4. I membri sospesi non hanno accesso all' Assemblea Generale.

5. Hanno diritto di voto solo i singoli soci ordinari dell'ARACI che non siano sospesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

6. I membri del Consiglio Direttivo ed i soci ordinari hanno ciascuno diritto ad esprimere un solo voto.

Compiti dell'Assemblea

Articolo 10


1. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva la situazione contabile ed il bilancio presentato dal Consiglio;
- c) elegge il Collegio dei Probiviri in numero di tre componenti e di un sostituto;
- d) delibera su altri punti attinenti la vita dell'Associazione secondo l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Straordinaria, con la presenza di un notaio rogante:

- a) delibera le modifiche dello Statuto Sociale, ad eccezione della sede ai sensi dell'art. 1 punto 2 del presente Statuto, con votazione palese dei due terzi dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e eventualmente la sua messa in liquidazione, e nomina il liquidatore determinandone i poteri, con votazione palese dei due terzi dei presenti;
- c) la convocazione dell'assemblea straordinaria, può essere richiesta con motivata sottoscrizione di almeno il 20% degli iscritti aventi diritto al voto, con annesso ordine del giorno.



Convocazione

Articolo 11

1. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene con apposite convocazione per iscritto, unitamente all'O.d.g., da inviare ai soci con raccomandata A/R, fax od e-mail o pec, ad iniziativa del Presidente o del Vice Presidente su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno venti giorni prima della data fissata.

2. Se due terzi dei soci non sono presenti o rappresentati in occasione di convocazione di assemblea straordinaria viene disposta nuova convocazione sempre in seduta straordinaria entro trenta giorni dalla precedente con lo specifico oggetto all'O.d.g., della modifica non sottoposta a deliberazione nella precedente riunione.

In tale situazione la decisione è validamente assunta con il quorum della maggioranza di almeno due terzi dei voti validi presenti, da valere sia in caso di accoglimento che di rigetto, secondo le modalità di cui all'art. 10 punto 3.

Funzionamento dell'Assemblea

Articolo 12.

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto di decidere quale procedura adottare per far svolgere la votazione nell'Assemblea Generale ordinaria.
2. Qualora Articoli del presente Statuto o le leggi ordinarie vigenti non richiedano diversamente, tutte le decisioni dell'Assemblea Generale ordinaria saranno efficaci e valide se espresse dalla semplice maggioranza dei voti validi.
3. Le schede bianche non sono considerati valide.
4. Se, in un'elezione, nessuno ha ottenuto una maggioranza, sarà indetta una nuova votazione per scegliere tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Presidenza e verbali

Articolo 13.

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'ARACI o, in sua assenza, dal Vice Presidente o un altro membro del Consiglio Direttivo. Se nessun membro del Consiglio Direttivo è presente o delegato, l'Assemblea Generale sceglierà un presidente della riunione tra i presenti.
2. Il Segretario, o un altro dei presenti designato dal Presidente in carica, stilerà il Verbale dei lavori in ogni riunione, ove non venga redatto da notaio.
3. Ad ogni Assemblea Generale il Verbale della precedente Assemblea sarà riletto all'Assemblea e firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Il contenuto del Verbale è comunicato al più presto possibile a tutti i soci.

B. - Consiglio Direttivo

Articolo 14.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ne assume l'amministrazione attiva sia di quella ordinaria che straordinaria, nei limiti di cui all'art. 15 punto 4.
2. Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, ai quali spettano i poteri attribuiti dalla statuto. Al Presidente è riconosciuta la rappresentanza legale dell'Associazione.
3. Delibera la convocazione dell'Assemblea anche su proposta dei Soci.
4. Il consiglio è costituito da un numero dispari di membri da un minimo di cinque ad un massimo

di undici persone elette dall'Assemblea Generale dei soci ARACI che ne stabilisce il numero. Ne fa parte di diritto il Past-President, per una legislatura, al fine di dare continuità ai lavori dell'Associazione.

5. Può conferire delega specifica a uno o più consiglieri su questioni pertinenti la competenza dello stesso direttivo.

6. Esamina ed approva il calendario delle manifestazioni e degli eventi entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, dandone pubblicità adeguata sul sito, nonché alle delegazioni distrettuali ed ai soci.

7. Esamina ed approva il bilancio, il rendiconto finale, l'aggiornamento dello stato patrimoniale, predisposti dal Tesoriere, ne assume la disponibilità delle entrate e redige apposite relazioni da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

8. Cura la conservazione, a carico del Segretario, dei verbali dell'Assemblea, dello stesso Direttivo, dell'Albo dei Soci e di tutti gli atti dell'Associazione e di Tesoreria, oltre alle determinazioni del Collegio dei Proviviri.

9. L'elenco dei candidati all'elezione del Consiglio Direttivo deve essere presente nell'indispensabile avviso di convocazione dell'Assemblea Generale. La proposta di uno o più ulteriori candidature può essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell'anno solare di scadenza di mandato del consiglio in carica. Se non sono state presentate candidature l'Assemblea Generale ha la libertà di scelta tra i soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote.

10. L'elezione dei membri del consiglio è a maggioranza semplice dei voti validi.

11. I membri del Consiglio Direttivo possono essere sospesi o dimissionati dall'Assemblea Generale in qualsiasi momento previa contestazione scritta. Le decisioni a tal fine devono essere prese con una maggioranza di 2/3 dei presenti.

12. Se un membro del Consiglio Direttivo è stato sospeso e l'Assemblea Generale non ha deciso di dimissionarlo entro 3 mesi, la sua sospensione termina. Al membro sospeso del consiglio sarà offerta l'opportunità di giustificarsi nell'assemblea generale e può essere assistito da un consulente per la sua eventuale riammissione.

13. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica per un triennio rinnovabile solo per un ulteriore mandato. L'incarico di Consigliere non potrà più essere riacquisito se non dopo interruzione di tre anni per incarico affidato ad altri.

14. I membri del Consiglio Direttivo possono dimettersi con un preavviso di almeno un mese, salvo casi di intervenuta incompatibilità, opportunità od urgenza. Le sostituzioni dei membri dimissionari del Consiglio Direttivo sono effettuate al più presto secondo l'ordine dei primi non eletti alle ultime votazioni. Un Consiglio Direttivo incompleto (per dimissioni dei membri ed impossibilità di sostituzioni) rimane pienamente qualificato per gestire la Fellowship sino ad un minimo di cinque membri effettivi. In difetto, sarà immediatamente convocata un'assemblea straordinaria per nuove elezioni.

Funzionamento Consiglio Direttivo

Articolo 15.

1. Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione ARACI con i vincoli previsti dal presente statuto.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, viene convocato con ogni mezzo idoneo, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni o mansioni ad un comitato o ad una o più persone nominate sotto la propria responsabilità. Ai singoli membri del Consiglio Direttivo, verranno assegnati settori operativi specifici di cui saranno responsabili. Il Consiglio Direttivo potrà emettere un proprio regolamento interno che ne disponga il funzionamento.
4. Solo dopo esplicita approvazione dell'Assemblea, con maggioranza di almeno 2/3 degli iscritti, il Consiglio è autorizzato a concludere accordi per acquistare o disporre di beni immobili o comunque compiere atti di straordinaria amministrazione.

Relazione annuale – Revisione contabile e bilancio

Articolo 16.

1. Il Consiglio Direttivo è tenuto a presentare entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, che si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, senza possibilità di proroga, all'Assemblea Generale, la sua relazione annuale di bilancio che include la presentazione di uno stato patrimoniale e di un conto economico e delle politiche attuate nell'ultimo anno.
2. All'Assemblea spetterà l'approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.

C. - Il Presidente

Articolo 17.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice-Presidente.
2. Presiede anche le assemblee sia ordinaria che straordinaria.
3. Sottoscrive le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché le relative deliberazioni.
4. Assume in nome dell'ARACI tutti gli atti di rilevanza esterna, ivi compresi i provvedimenti di

decadenza del socio.

D. - Collegio dei Probiviri

Articolo 18.

1. Il Collegio è composto da n. 3 soci ordinari dell'Associazione ed un sostituto, non facenti parte del Consiglio Direttivo che vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica 3 anni. Gli stessi eleggono il Presidente del Collegio; a parità di votazioni è eletto il socio più anziano d'iscrizione. Risolve in via amichevole eventuali controversie insorte all'interno dell'Associazione tra soci, tra uno o più soci con il Consiglio Direttivo e decide sulle opposizioni alle cause di decadenza. Propone l'esclusione di un socio per qualsivoglia sia la ragione che possa averla determinata.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; nella circostanza il voto del Consigliere dissenziente viene raccolto in apposita busta sigillata controfirmata sui lembi e viene acquisita, unitamente alla deliberazione che deve sempre essere motivata. Ogni decisione è definitiva e viene trasmessa al Consiglio Direttivo che è tenuto a riceverla senza alcun potere di rettifica o modifica, tanto meno di rinvio per il riesame.

La reelezione del reclamo provoca, come automatica conseguenza, da parte del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di decadenza dello status di socio.

2. L'Assemblea Generale a norma dell'art. 10 lett. c elegge il Collegio dei Probiviri nel numero di tre membri ed un sostituto a scelta tra i propri Soci ordinari.

3. Il Collegio avrà il compito di decidere sul ricorso proposto dal socio escluso ai sensi dell'art. 7 punto 6 del presente Statuto entro 90 giorni dalla ricezione, nonché dirimere - con voto a maggioranza dei componenti - le questioni inerenti eventuali controversie sorte tra i soci o fra soci ed associazione riguardo il rapporto sociale o questioni disciplinari.

E. - Delegazioni Distrettuali

Articolo 19.



1. Le Delegazioni Distrettuali sono gruppi di almeno cinque Rotariani, appartenenti al medesimo Distretto, disciplinate secondo i medesimi principi dell'ARACI e dell'ACHAFR:

a- La loro mission è la promozione dei Soci e dell'attività dell'ARACI nelle realtà del proprio distretto organizzando eventi locali, nazionali ed anche internazionali, reclutando nuovi soci e facendo così incontrare a livello locale Rotariani e Rotaractiani accomunati dall'interesse per le automobili classiche, storiche e d'epoca. Queste forniranno un proprio supporto alle manifestazioni direttamente organizzate dall'ARACI sul proprio territorio.

b- La Delegazione Distrettuale è coordinata da un Delegato Distrettuale che deve essere socio di un Rotary Club o di un Rotaract di tale Distretto e che preferibilmente si sia già distinto nell'organizzazione di eventi a livello distrettuale.

c- Il Delegato Distrettuale viene eletto in seno al proprio distretto e la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo dell'ARACI nella sua prima riunione utile e rimane in carica per la stessa durata del consiglio medesimo.

d- Ruolo delle Delegazioni Distrettuali - Raduni e manifestazioni di auto storiche. Ogni

manifestazione di auto storiche organizzata da club o distretti rotariani, se richiesto il patrocinio dell'ARACI, deve essere concordata con il Consiglio Direttivo della Fellowship per poter essere inserita nel calendario ARACI Nazionale.

2. Le manifestazioni, che si svolgeranno sul territorio italiano o, di intesa con le corrispondenti Fellowships di altre Nazioni in altre sedi fuori confine, avranno per finalità quella di contribuire a progetti del Rotary. Le manifestazioni sono organizzate esclusivamente per Rotariani e Rotaractiani salvo eventuali inviti rivolti a soggetti, club o associazioni che condividano la specifica finalità dell'evento, secondo lo spirito rotariano.

3. A tal fine nella gestione di ogni iniziativa locale, organizzata dalla Delegazione, deve essere previsto comunque un contributo finalizzato alle iniziative del Rotary International (per esempio PolioPlus).

4. Le manifestazioni organizzate dall'ARACI o dalle sue delegazioni dovranno prevedere ove possibile una quota di partecipazione ridotta per i soci ARACI in regola con la quota associativa.

Patrimonio e quote sociali.

Articolo 20.

1. I fondi dell'ARACI sono costituiti dai contributi annuali dei soci (quote), da contributi dei donatori, da fondi aggiuntivi, e da altre donazioni e redditi. Essi saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali, per coprire i costi di gestione ordinaria dell'associazione (segreteria, cancelleria ecc.) nonché per le iniziative e l'organizzazione degli eventi deliberati dal Consiglio Direttivo in conformità alle finalità della Fellowship rotariana.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità della quota annuale per ogni socio per categoria di appartenenza. Lo stesso può stabilire inoltre una quota di ingresso aggiuntiva. Il termine di pagamento della quota annuale è il 31 marzo; le quote di nuovi soci versate dal 1° ottobre in poi saranno considerate valide anche per l'anno successivo.

3. Il Consiglio Direttivo ha competenza in casi particolari, per l'esenzione totale o parziale dall'obbligo di pagare una quota associativa o di accettazione di una donazione.

Modifica dello Statuto

Articolo 21.

1. Lo statuto dell'associazione può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea straordinaria espressamente convocata, come all'articolo 8 punto 3.

2. Lo Statuto non deve contenere alcuna disposizione incompatibile con le norme del Rotary International, con sede a Evanston, Illinois, U.S.A..

3. Il paragrafo precedente non deve mai essere modificato senza l'autorizzazione scritta del

Rotary International.

4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria chiamata per l'esame di una proposta di modifica dello Statuto dovrà contenere una copia verbale dell'emendamento proposto, dovrà essere inviata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della riunione, dovrà essere disponibile per la consultazione in un luogo e forma appropriati accessibili da tutti i Soci e dovrà rimanere disponibili per almeno un giorno dopo la fine della riunione straordinaria di cui sopra.
5. Una mozione di modifica degli articoli dello Statuto necessita di almeno due terzi dei voti validi espressi dai presenti in una riunione in cui sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci.
6. Se due terzi dei Soci non sono presenti o rappresentati in tale riunione, si riunirà una nuova Assemblea Straordinaria che si terrà entro un mese dalla prima e nella quale verrà ripresentata la mozione già avanzata nella precedente riunione.
7. In questa seconda Assemblea Generale Straordinaria può essere adottata una decisione sulle modifiche proposte indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati, a condizione che una maggioranza di almeno due terzi dei voti validi presenti in questa seconda riunione favorisca l'accettazione o il rifiuto degli emendamenti.
8. Qualsiasi modifica non avrà effetto finché il relativo atto non sia stato approvato.

Scioglimento

Articolo 22.



1. L'ARACI, per motivazioni compatibili al presente statuto ed al codice civile, può essere sciolta con una delibera straordinaria dell'Assemblea Generale e almeno due terzi dei voti favorevoli dei presenti.
2. Si applicano le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 dell'articolo precedente.
3. In caso di scioglimento dell'ARACI da parte dell'Assemblea Generale, l'assemblea nominerà un liquidatore, che relazionerà sulle attività svolte ogni tre mesi, durante il processo di liquidazione.
4. Qualsiasi saldo di credito rimanente dopo la liquidazione sarà utilizzato per scopi in accordo con l'obiettivo dell'Araci e del Rotary secondo le delibere fatte dall'Assemblea Generale ed, in ogni caso, in conformità alla legge italiana.
5. In caso l'Associazione non possieda beni o alcuna pendenza sia attiva che passiva è possibile deliberare che sia sciolta senza la messa in liquidazione.

Statuto

Articolo 23.

1. L'Assemblea Generale può deliberare sulle questioni relative alla regolamentazione della vita dell'Associazione se non previsti dal presente statuto e purchè non confliggenti con lo stesso e con le norme di legge vigenti.


2. Le decisioni di modifica di qualsiasi articolo di statuto sono soggette alle norme e alle condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 8 dell'articolo 21.

3. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

F.to GIUSEPPE GIACONIA di MIGAIDO

" GIOVANNI POCATERRA NOTAIO

=====



precedenti 16 (sedici).

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto manifestato per alzata di mano,

delibera

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Associativo come esposto e proposto dal Presidente recante, tra l'altro, la nuova denominazione: "A.R.A.C.I. - Associazione Rotariana Automobili Classiche Italia" e la conferma della sede in Segrate (Milano), Via Cassanese n. 41; detto statuto, composto da 23 (ventitre) articoli, debitamente firmato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,38= (sedici e trentotto) dopo una breve interruzione.

Su di che io Notaio, seduta stante, ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente unitamente all'allegato, il quale, a mia interpellanza, lo ha dichiarato pienamente conforme a verità e con me lo sottoscrive in calce alle ore 17,25= (diciassette e venticinque).

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia su due intere pagine e quanto sin qui della presente terza e completato di mio pugno.

E.to GIUSEPPE GIACONIA di MIGAIDO

" GIOVANNI POCATERRA NOTAIO


REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IN DATA

28 MARZO 2018 AL N. 8586 SERIE 1T ESATTI EURO 245,00=

COPIA CONFORME CHE SI RILASCIA PER LA PARTE RICHIEDEN-

TE AI SENSI DI LEGGE

ROMA, LI' 28 MARZO 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro...', written in a cursive style.